

Documenti

Norme e tributi

Martedì 4 Novembre 2014



SPECIALE
ONLINE

IL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI

- Dal 2015 la dichiarazione dei redditi diventa precompilata
- Più facili i rimborsi per i titolari di reddito di impresa e gli autonomi

INSERTO A CURA DI: Francesca Milano
e Adriano Moraglio
HANNO COLLABORATO: Angelo Busani,
Luca De Stefani, Giorgio Gavelli, Salvina Morina,
Tonino Morina, Massimo Sirri, Valentino Tamburro

Il Sole **24 ORE**

www.ilsole24ore.com

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

SOMMARIO

CAPO I - Semplificazioni per le persone fisiche

-
- 4 ARTICOLO 1** - *Dichiarazione dei redditi precompilata*
-
- 5 ARTICOLO 2** - *Trasmissione all'agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta*
-
- 5 ARTICOLO 3** - *Trasmissione all'agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti*
-
- 6 ARTICOLO 4** - *Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata*
-
- 7 ARTICOLO 5** - *Limiti ai poteri di controllo*
-
- 8 ARTICOLO 6** - *Visto di conformità*
-
- 10 ARTICOLO 7** - *Modifica compensi*
-
- 10 ARTICOLO 8** - *Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef*
-
- 11 ARTICOLO 9** - *Disposizioni di attuazione e finali*
-
- 11 ARTICOLO 10** - *Spese di vitto e alloggio dei professionisti*
-
- 11 ARTICOLO 11** - *Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare*
-
- 11 ARTICOLO 12** - *Abrogazione della comunicazione all'agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici*
-

CAPO II - Semplificazioni per i rimborsi

-
- 12 ARTICOLO 13** - *Esecuzione dei rimborsi Iva*
-
- 14 ARTICOLO 14** - *Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale*
-
- 14 ARTICOLO 15** - *Compensazione dei rimborsi da assistenza*
-

CAPO III - Semplificazioni per le società

-
- 15 ARTICOLO 16** - *Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione*
-
- 15 ARTICOLO 17** - *Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone*
-
- 16 ARTICOLO 18** - *Società in perdita sistematica*
-

Il decreto sulle semplificazioni fiscali**CAPO IV - Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale**

-
- 16 ARTICOLO 19** - *Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato*
-
- 16 ARTICOLO 20** - *Comunicazione all'agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento*
-
- 17 ARTICOLO 21** - *Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi blacklist*
-
- 17 ARTICOLO 22** - *Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie*
-
- 18 ARTICOLO 23** - *Semplificazione elenchi intrastat servizi*
-
- 18 ARTICOLO 24** - *Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri*
-
- 18 ARTICOLO 25** - *Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat*
-

CAPO V - Eliminazione di adempimenti superflui

-
- 19 ARTICOLO 26** - *Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'agenzia delle Entrate*
-
- 19 ARTICOLO 27** - *Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi*
-
- 19 ARTICOLO 28** - *Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari*
-

CAPO VI - Semplificazioni e coordinamenti normativi

-
- 20 ARTICOLO 29** - *Detrazione forfetaria, per prestazioni di sponsorizzazione*
-
- 20 ARTICOLO 30** - *Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi*
-
- 20 ARTICOLO 31** - *Rettifica Iva crediti non riscossi*
-
- 20 ARTICOLO 32** - *Regime fiscale dei beni sequestrati*
-
- 21 ARTICOLO 33** - *Allineamento definizione prima casa Iva - Registro*
-
- 21 ARTICOLO 34** - *Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica*
-
- 22 ARTICOLO 35** - *Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei centri autorizzati*
-
- 23 ARTICOLO 36** - *Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello*
-
- 23 ARTICOLO 37** - *Disposizione finanziaria*
-

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

Arriva la dichiarazione precompilata ma il contribuente potrà modificarla

La guida

Articolo 1.

Dichiarazione dei redditi precompilata

Entro il 15 aprile 2015 (unica scadenza certa, cioè non serve il provvedimento attuativo), le dichiarazioni precompilate dalle Entrate devono essere messe a disposizione "telematicamente" dei contribuenti con redditi di lavoro dipendente. I destinatari del modello precompilato sono solo i «titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati», indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), i) e l), Tuir (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo). Il modello compilato sarà messo a disposizione del contribuente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, cioè "Fisconline". Anche i Caf, i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti e gli esperti contabili potranno prelevare i modelli precompilati dei propri clienti dal sito delle Entrate. Probabilmente, dovranno accedere al cassetto fiscale del contribuente, previa preventiva autorizzazione da comunicare alle Entrate

Pubblichiamo lo schema del decreto legislativo recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, approvato dal Consiglio dei ministri il 30 ottobre scorso. Il testo potrebbe subire modifiche formali in sede di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

CAPO I

Semplificazioni per le persone fisiche

ARTICOLO 1

Dichiarazione dei redditi precompilata

1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.

2. L'agenzia delle Entrate, mediante un'apposita unità di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, an-

che con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui al comma 1.

3. La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell'Albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dal relativo decreto del ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché dall'articolo 51-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono altresì individuati eventuali sistemi alternati-

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

vi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata.

4. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, a un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, e 6 del presente decreto.

ARTICOLO 2

Trasmissione all'agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 4, dopo il comma 6-quater, è inserito il seguente:

«6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.».

2. Nell'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole: «entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei Cafe ha valore fino alla data di revoca;» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 marzo dell'anno di invio delle comuni-

cazioni da parte dei Caf unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta;».

ARTICOLO 3

Trasmissione all'agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti

1. All'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'agenzia delle Entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'agenzia dell'Entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:

a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

c) contributi previdenziali e assistenziali;

d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

b) nel comma 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità e

La guida**Articolo 2. Certificazioni sostituti d'imposta**

Entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, i sostituti d'imposta dovranno inviare in via telematica alle Entrate i Cud dei propri sostituiti. Ciò partirà solo dall'anno che verrà stabilito dai decreti attuativi. Per l'omesso, tardivo o errato invio si applicherà la sanzione di 100 euro. Il 770 (comprensivo di nuovo dei Cud) continuerà ad essere inviato entro il 31 luglio

Articolo 3. Spese dei contribuenti

Chi eroga mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari dovranno trasmettere entro il 28 febbraio di ciascun anno all'agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati degli interessi passivi per i mutui, dei premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari. Questi invii di dati del sostituto d'imposta e degli altri soggetti terzi, quindi, non partiranno in via sperimentale dal 2015, ma solo dal periodo d'imposta che verrà individuato da «uno o più provvedimenti» del Direttore delle Entrate

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

La guida

Articolo 3 (segue).

Gli ospedali, i medici e le farmacie dovranno inviare i dati delle spese mediche, detraibili o deducibili (farmaci, visite e ticket), sostenute dai contribuenti dal 2015 in poi. Dovranno essere pubblicate nel sito della Tessera Sanitaria le specifiche tecniche della relativa trasmissione telematica

Articolo 4. Modalità di invio dei modelli

Solo dall'anno che verrà individuato da «uno o più provvedimenti del Direttore delle Entrate» (articolo 9), i modelli 730 cartacei (precompilati o meno) dovranno essere presentati entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, al proprio sostituto d'imposta (che aderisce all'assistenza fiscale), a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. In alternativa a questi tre canali, il contribuente potrà inviare telematicamente alle Entrate il modello 730 precompilato (con o senza modifiche) direttamente. Entro il 7 luglio i Caf, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta, dovranno inviare telematicamente alle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle stesse, cioè il modello 730/3

il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.».

2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'agenzia delle Entrate può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e succes-

sive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 a esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'agenzia delle Entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.

4. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3.

5. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.

6. L'agenzia delle Entrate effettua controlli sulla correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con i poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ARTICOLO 4

Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata

1. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente può essere accettata ovvero modificata dal contribuente.

2. Al decreto del ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «entro il mese di aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;

2) alla lettera b), le parole: «entro il mese di maggio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

b) all'articolo 16, comma 1:
1) alla lettera a) e alla lettera c), le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;

2) alla lettera b), le parole: «entro il 15 giugno di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»;

c) all'articolo 17, comma 1:

1) alla lettera b), le parole: «entro il 31 maggio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»;

2) alla lettera c) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio».

3. La dichiarazione precompilata è presentata entro il termine di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto del ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164:

a) all'agenzia delle Entrate direttamente in via telematica;

b) al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;

c) a un Caf o a un professionista indicati nell'articolo 1, presentando anche la relativa documentazione. L'attività di verifica di conformità è effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.

4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente è presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-bis, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 7 luglio, con le mo-

dalità indicate alle lettere a) e c) del comma 3. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

5. In presenza dei requisiti indicati nell'articolo 13, comma 4, del decreto del ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. In caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi, può essere presentata dichiarazione congiunta a un Caf o a un professionista ovvero al sostituto d'imposta indicati nell'articolo 1.

6. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica da parte del contribuente della dichiarazione precompilata.

7. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelli di cui al presente articolo, commi da 2 a 4, possono essere modificati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. I commi 103 e 104 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2015, relative al periodo d'imposta 2014.

ARTICOLO 5*Limiti ai poteri di controllo*

1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo:

La guida**Articolo 4 (segue).**

I Caf, i professionisti o i sostituti d'imposta dovranno consegnare al contribuente la copia del modello 730 elaborato e il relativo prospetto di liquidazione, modello 730/3, «prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio». Rimarrà invariata al 15 gennaio di ogni anno, invece, la scadenza per i sostituti d'imposta per comunicare ai propri sostituti «di voler prestare assistenza fiscale»

Articolo 5. Controlli sulle dichiarazioni precompilate

Per le dichiarazioni dei redditi precompilate, presentate senza modifiche, direttamente alle Entrate o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, l'agenzia delle Entrate non effettuerà il controllo formale sugli oneri deducibili o detraibili, forniti alle Entrate da soggetti terzi (banche, assicurazioni eccetera). Per quelle presentate, con o senza modifiche, a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato, effettuerà il controllo formale nei confronti del Caf o del professionista

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

La guida

Articolo 5 (segue).

In entrambi i casi, resta fermo il «controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni»

Articolo 6. Visto di conformità

Per tutti i modelli 730 trasmessi (precompilati o meno, con modifiche o meno rispetto al dato fornito dalle Entrate), i Caf o i professionisti abilitati dovranno continuare a effettuare l'attività di verifica di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione, la quale dovrà essere effettuata anche su tutti i dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata. Quindi, il visto di conformità dovrà essere apposto anche sui dati messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata. Per tutti i modelli 730, precompilati o meno, chi effettuerà un visto di conformità infedele non sarà più soggetto alle sanzioni amministrative da 258 euro a 2.582 euro, precedentemente previste in questi casi

a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;

b) di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a).

3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

ARTICOLO 6

Visto di conformità

1. Nell'articolo 39, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera a), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo

35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.»;

b) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

«a-bis) se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a);
a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione

Il decreto sulle semplificazioni fiscali**La guida****Articolo 6. (segue)**

Al posto della sanzione precedentemente applicata, il soggetto che effettuerà un visto di conformità infedele dovrà, però, pagare allo Stato o al diverso ente impositore «una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbe stata richiesta al contribuente», in base ai controlli automatici dell'agenzia delle Entrate (articoli 36-bis, Dpr n. 600/1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Se, entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa, il centro di assistenza fiscale o il professionista abilitato trasmette una "dichiarazione rettificativa" del contribuente, va pagata solo la sanzione ridotta. Le eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente ai Caf o ai professionisti. Fino alla fine del 2014 continueranno a essere in vigore le vecchie regole: le nuove disposizioni saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2015

rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.».

2. Nel decreto del ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, comma 1, le parole: «due miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «tre milioni di euro» e dopo le parole: «provocati dall'assistenza fiscale prestata» sono aggiunte le seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

b) nell'articolo 22, comma 1, le parole: «due miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «tre milioni di euro» e dopo le parole: «provocati dall'attività prestata» sono aggiunte le seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

c) nell'articolo 26, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'agenzia delle Entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all'agenzia delle Entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.»;

d) dopo il comma 3-bis, sono introdotti i seguenti:

«3-ter. L'esito del controllo di cui al

comma 3-bis è comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma 3-bis possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, l'ammontare delle somme dovute è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva delle somme si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, del decreto del ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificate dal comma 2, si applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015. Per l'attività di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 26 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso comma 2.

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

La guida

Articolo 7. Modifica compensi

In merito alle diverse responsabilità nell'assistenza fiscale per il modello 730, la norma prevede una razionalizzazione, da attuare con apposito provvedimento entro il 30 novembre 2014, dei centri per i sostituti d'imposta, i centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati

Articolo 8. Addizionali Irpef

Saranno più semplici le regole per l'addizionale regionale e addizionale comunale all'Irpef. Per agevolare l'attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale, è previsto l'invio da parte delle Regioni e delle Province autonome dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale Irpef per la pubblicazione sul sito informatico del dipartimento delle finanze. Sarà unica la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini delle addizionali regionali e comunali. L'acconto dell'addizionale comunale dovrà essere versato con la stessa aliquota deliberata per l'anno precedente. Sono inoltre previste modalità uniformi di comunicazione telematica dei dati delle delibere e delle condizioni che danno diritto alle esenzioni

ARTICOLO 7

Modifica compensi

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il primo periodo è soppresso.
2. All'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il comma 1 è abrogato.
3. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2014, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti che presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei Caf e dei professionisti di cui all'articolo 1. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.

ARTICOLO 8

Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef

1. All'articolo 50, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del ministero dell'Economia e

delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.»;

b) al comma 5 le parole: «31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.».

2. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole: «salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento» sono soppresse.

3. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i Comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti a inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.

4. In sede di prima applicazione i decreti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3 sono emanati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 9

Disposizioni di attuazione e finali

1. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate sono individuati i termini e le modalità applicative delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8.

2. Alle funzioni previste dagli articoli da 1 a 8, l'agenzia delle Entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 10

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

1. All'articolo 54, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.

ARTICOLO 11

Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare

1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto le-

gislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28:

1) al comma 6, dopo le parole: «diverso da quelli indicati all'articolo 13, comma 4,» sono inserite le seguenti: «e dall'erogazione di rimborsi fiscali»;

2) al comma 7, le parole: «a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro centomila»;

b) all'articolo 30, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.»;

c) all'articolo 33, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione».

ARTICOLO 12

Abrogazione della comunicazione all'agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici

1. Il comma 6, dell'articolo 29, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

La guida**Articolo 9. Rinvii all'Agenzia**

L'articolo rinvia a uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate per individuare i termini e le modalità applicative delle norme di semplificazione previste dagli articoli da 1 a 8

Articolo 10. Spese dei professionisti

I professionisti non dovranno più addebitare le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente e non potranno più considerare l'importo come spesa deducibile dal reddito di lavoro autonomo

Articolo 11. Successione

La norma concerne l'imposta di successione: si innova l'articolo 28 del Testo Unico dell'imposta di successione disponendo che, in caso di mutamento delle devoluzione ereditaria in relazione all'erogazione di rimborsi fiscali dovuti al defunto, non occorre far luogo alla presentazione di una dichiarazione di successione integrativa; e che si innalza a euro 100mila il limite entro il quale non vi è l'obbligo di dichiarare la successione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario non comprende beni immobili

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

La guida

Articolo 12. Riqualficazione energetica

La norma concerne le detrazioni Irpef per interventi di riqualficazione energetica: si stabilisce l'abrogazione della comunicazione all'agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualficazione energetica degli edifici. In questa comunicazione dovevano essere elencate le spese sostenute nei periodi di imposta precedenti

Articolo 13. Esecuzione dei rimborsi Iva

L'articolo modifica alcune modalità dei rimborsi Iva. In generale viene ampliato l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento (da 5mila a 15mila euro) e non vengono posti limiti all'ammontare dei rimborsi ottenibili dai contribuenti non a rischio che presentano solo la dichiarazione con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Sono individuate infine le ipotesi di rischio che rendono necessaria la garanzia.

CAPO II

Semplificazioni per i rimborsi

ARTICOLO 13

Esecuzione dei rimborsi Iva

1. L'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Articolo 38-bis (Esecuzione dei rimborsi) - 1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del secondo comma dell'articolo 30, nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo secondo comma quando effettua acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servi-

zi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 15.000

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

euro quando richiesti:

a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio

dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del ministro delle Attività produttive, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del Codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.

6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando è prestata la garanzia di cui al comma 5.

7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'agenzia delle Entrate. Ai rimborsi si prov-

La guida**Articolo 13 (segue).**

Più in particolare, come impostazione di fondo, il comma 3 stabilisce che per l'esecuzione dei rimborsi di importo superiore a 15mila euro non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato, ma è sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito Iva richiesto a rimborso rechi il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e che sia allegata una dichiarazione di operatività. Fanno eccezione, a determinate condizioni, alcune ipotesi di richieste di rimborso, considerate particolarmente a rischio per l'Erario, per le quali, se superano i 15mila euro, è necessaria una garanzia. Questo tipo di rimborsi sopra i 15mila sono eseguiti previa prestazione della garanzia a seconda dei soggetti richiedenti. Per esempio, soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative, o soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore. La norma si applica anche ai soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

La guida

Articolo 14. Rimborso crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale

Saranno più semplici le regole sui rimborsi effettuati dall'agente della riscossione ai contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. L'agente della riscossione dovrà erogare i rimborsi senza che il contribuente debba presentare alcuna richiesta degli interessi maturati.

Tale disposizione si applicherà ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015

Articolo 15. Compensazioni dei rimborsi da assistenza

Diventano più semplici le regole sulle compensazioni da assistenza fiscale, cioè sulle compensazioni dei rimborsi spettanti ai sostituti d'imposta, a seguito delle somme rimborsate ai dipendenti, pensionati o altri contribuenti che presentano il modello 730. Nel caso in cui il sostituto d'imposta esegua versamenti di ritenute o di imposte sostitutive superiori a quelle dovute, potrà computare le eccedenze, eseguendo la compensazione con i versamenti da fare con il modello F24

vede con gli stanziamenti di bilancio.
8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi o utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

10. Con decreti del ministro dell'Economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.

11. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono definite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.»

ARTICOLO 14

Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale

1. All'articolo 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'esecuzione dei rimborsi da parte

degli agenti della riscossione, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente e attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015.

ARTICOLO 15

Compensazione dei rimborsi da assistenza

1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:

a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai Caf e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomutate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445;

c) nell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il comma 1 è abrogato;
- 2) nel comma 4, le parole: «che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo d'imposta successivo o», sono soppresse.

CAPO III**Semplificazioni per le società****ARTICOLO 16**

Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione

1. All'articolo 115, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».

2. All'articolo 119, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende eserci-

tare l'opzione».

3. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».

4. All'articolo 5-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 marzo 2008.», sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione Irap presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

ARTICOLO 17

Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone

1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono soppresse.

2. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. Il versamento del saldo dovuto

La guida**Articolo 16.****Esercizio di opzione**

Vengono semplificate e razionalizzate le opzioni riguardanti l'ingresso nei regimi di trasparenza fiscale, consolidato fiscale, "tonnage tax" e per la scelta del regime "da bilancio" ai fini del calcolo della base imponibile Irap delle imprese Irpef in contabilità ordinaria. In luogo degli attuali termini (che prevedono l'utilizzo di modelli appositi), l'opzione (a decorrere dal prossimo periodo d'imposta) viene inserita all'interno della dichiarazione presentata nel periodo a partire dal quale essa esplica effetto

Articolo 17.**Operazioni straordinarie**

Uniformata la scelta del modello dichiarativo per le società di persone alle regole vigenti per quelle di capitali (modello "nuovo" se il periodo comprende il 31 dicembre). Il versamento Irap in caso di operazioni straordinarie va effettuato entro il 16 del mese successivo alla scadenza del termine di presentazione e non più entro il 16 giugno, data problematica se antecedente alla trasmissione di Unico

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

La guida

Articolo 18. Società in perdita

Già dal 2014 le società diventano non operative non più dopo tre periodi d'imposta consecutivi di perdita fiscale (ovvero due più uno con reddito positivo ma inferiore al minimo) ma quando si dichiarano perdite per cinque periodi d'imposta consecutivi (ovvero quattro più uno con reddito insufficiente)

Articolo 19. Società ed enti non in Italia

Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa in Italia non dovranno più indicare nella dichiarazione dei redditi né l'indirizzo della stabile organizzazione italiana né del rappresentante per i rapporti tributari. Tali dati andranno comunicati tramite i modelli istituzionali

Articolo 20. Dati nelle lettere d'intento

Dal 1° gennaio 2015, l'invio telematico delle lettere d'intento dovrà essere effettuato dall'esportatore abituale che intenda usufruire del regime di non imponibilità Iva. Dopo aver ricevuto la lettera d'intento dal proprio cliente, il fornitore potrà emettere la fattura in regime di non imponibilità solo dopo aver riscontrato telematicamente che l'esportatore abituale abbia inviato correttamente tale lettera all'agenzia delle Entrate, pena l'applicazione di sanzioni

con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.»

ARTICOLO 18

Società in perdita sistematica

1. All'articolo 2, comma 36-decies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «tre» e «quarto» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «cinque» e «sesto».

2. All'articolo 2, comma 36-undecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO IV

Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale

ARTICOLO 19

Semplificazione delle dichiarazioni delle

società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato

1. Il comma 2, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.

ARTICOLO 20

Comunicazione all'agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamente all'agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'agenzia delle Entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'agenzia delle Dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.».

2. All'articolo 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Re-

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative a operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalità applicative, anche di natura tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i requisiti cui è subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell'agenzia delle Entrate. Con successivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti.

ARTICOLO 21

Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi blacklist

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «comunicano telematicamente all'agenzia delle Entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente per via telematica all'agenzia delle Entrate»;

b) le parole: «di importo superiore a euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo complessivo annuale è superiore a euro 10.000».

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25

marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

ARTICOLO 22

Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento (Ce) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'agenzia delle Entrate procede all'esclusione della partita Iva dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.»;

b) il comma 7-ter è abrogato;

c) al comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti periodi: «Gli uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'Iva, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con provvedimento

La guida**Articolo 20 (segue).**

Un provvedimento del direttore delle Entrate definirà le modalità applicative della nuova norma

Articolo 21. Black list

La cadenza della comunicazione black list sarà annuale. I soggetti che nel corso dell'anno d'imposta pongono in essere operazioni con operatori residenti in tali Stati per un valore complessivo annuo inferiore o uguale a 10mila euro saranno esonerati da tale adempimento

Articolo 22. Operazioni intracomunitarie

Inclusione immediata nell'archivio Vies per i soggetti che intendono operare in ambito intracomunitario. Non occorrerà più attendere il periodo di 30 giorni destinato all'esecuzione dei controlli preliminari da parte dell'amministrazione finanziaria. La norma prevede l'esclusione dalla banca dati degli operatori autorizzati in caso di cessazione dell'attività intracomunitaria. Si presume la cessazione dell'attività se il soggetto non presenta alcun elenco Intrastat per quattro trimestri consecutivi

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

La guida

Articolo 23. Elenchi Intrastat servizi

Un provvedimento delle Dogane semplificherà gli Intrastat per i servizi (resi o ricevuti) con soggetti comunitari. Rimarranno solo le informazioni su: partita Iva delle controparti, valore totale delle operazioni, codice della prestazione e Paese di pagamento

Articolo 24. Premi incassati da operatori esteri

Diventa annuale la denuncia dei premi assicurativi incassati dagli operatori esteri attivi in Italia in regime di libera prestazione di servizi (imprese con sede in un Paese Ue/See e rappresentanti fiscali). La scadenza è fissata al 31 maggio come per le imprese nazionali

Articolo 25. Inesattezze dati elenchi Intrastat

Sanzioni statistiche solo per chi è soggetto alle rilevazioni previste dal Programma nazionale Istat. L'ultimo aggiornamento dell'elenco delle rilevazioni è previsto dal Dpr 19 luglio 2013. Le sanzioni si applicano una volta sola per ogni Intrastat, quale che sia il numero di transazioni errate o mancanti

del direttore dell'agenzia delle Entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.»;

d) il comma 15-quater è abrogato.

ARTICOLO 23

Semplificazione elenchi intrastat servizi

1. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione Iva delle controparti e il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta e il Paese di pagamento.

ARTICOLO 24

Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri

1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, la denuncia dei premi e accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9.»;

b) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, la denuncia dei premi e accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni dell'articolo 9.».

ARTICOLO 25

Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat

1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è sostituito dal seguente:

«5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.».

CAPO V**Eliminazione di adempimenti superflui****ARTICOLO 26**

Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'agenzia delle Entrate

1. All'articolo 104, comma 4, secondo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze» sono soppresse.

ARTICOLO 27

Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi

1. All'articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il settimo comma è sostituito dal seguente: «Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che

comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.».

ARTICOLO 28

Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari

1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppresi.

2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «Il committente che ha eseguito il pagamento», sono aggiunte le seguenti: «è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e».

3. Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibile all'agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.

4. Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

La guida**Articolo 26. Ammortamenti, via autorizzazione Entrate**

Il comma 4 dell'articolo 104 del Tuir prevede, per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, la deduzione delle quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. La norma prevede l'eliminazione del decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, mediante il quale sono determinate le quote di ammortamento. La disposizione non comporta effetti finanziari

Articolo 27.**Ritenute su agenti**

Prevista la validità sino a revoca (e l'invio tramite Pec) della dichiarazione rilasciata dagli agenti affinché il committente applichi la ritenuta ridotta sulle provvigioni (sul 20% anziché sul 50% in caso essi si avvalgano in via continuativa di dipendenti o terzi)

Articolo 28.**Razionalizzazione di obblighi tributari**

Eliminata la responsabilità fiscale per le prestazioni di appalto e subappalto, che residuava per le ritenute di lavoro dipendente. Viene chiarito il ruolo di sostituto d'imposta del committente chiamato a rispondere in via solidale per retribuzioni, Tfr e contributi dovuti da appaltatore o subappaltatori

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

La guida

Articolo 28 (segue).

La cancellazione delle società dal Registro imprese non sarà efficace verso il Fisco se non dopo cinque anni. I liquidatori, per evitare responsabilità personali, devono provare di aver rispettato il grado di privilegio erariale sui crediti tributari. I soci rispondono proporzionalmente alle quote

Articolo 29. Sponsorizzazioni

Nel "regime Iva spettacoli", viene eliminata la detrazione forfettaria pari a un decimo per le sponsorizzazioni; si passa al 50% previsto in via generale, anche per la pubblicità

Articolo 30. Spese di rappresentanza

Adeguate ai 50 euro già previsti dal Tuir il limite per l'acquisto di beni omaggio con Iva detraibile e il "paletto" per considerare "fuori campo" cessioni e prestazioni gratuite

Articolo 31. Rettifica Iva su crediti non riscossi

La norma consente la possibilità per il fornitore che ha emesso una fattura relativamente a operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, di recuperare l'Iva originariamente versata all'Erario al momento dell'effettuazione della fornitura in cui corrispettivo non sia stato pagato successivamente

5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma primo è sostituito dal seguente: «I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»;

b) al comma terzo è aggiunto il seguente periodo: «Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato, salva la prova contraria.».

6. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti.

7. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: «, 36» sono soppresse.

CAPO VI

Semplificazioni e coordinamenti normativi ARTICOLO 29

Detrazione forfettaria, per prestazioni di sponsorizzazione

1. All'articolo 74, sesto comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «prestazioni di sponsorizzazione e» e «in misura pari a un de-

cimo per le operazioni di sponsorizzazione e» sono soppresse.

ARTICOLO 30

Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo comma, n. 4), le parole: «a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «a euro cinquanta»;

b) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole: «a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «a euro cinquanta»;

c) all'articolo 19-bis, primo comma, lettera h), le parole: «a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «a euro cinquanta».

ARTICOLO 31

Rettifica Iva crediti non riscossi

1. All'articolo 26, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «procedure esecutive rimaste infruttuose», sono inserite le seguenti: «o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese».

ARTICOLO 32

Regime fiscale dei beni sequestrati

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

della legge 13 agosto 2010, n. 136, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del Capo II del Titolo I e dell'articolo 70 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo Testo unico. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.»

ARTICOLO 33

Allineamento definizione prima casa Iva - Registro

1. Al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969» sono sostituite dalle seguenti: «a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

ARTICOLO 34

Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo dopo le parole: «dall'obbligo di presentare» sono inserite le seguenti: «al ministero dello Sviluppo economico»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «L'agenzia delle Entrate, sulla base di apposite intese con il ministero dello Sviluppo economico, individualmente, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso ministero dello Sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione.».

2. Sulla base delle apposite intese di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i tempi e le modalità di trasmissione al ministero dello Sviluppo economico delle informazioni indicate al medesimo comma relativamente ai contratti registrati a decorrere dall'entrata in vi-

La guida**Articolo 32. Regime fiscale dei beni sequestrati**

Risultano oggetto di sospensione esclusivamente le imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile. Nonché quelle che in via generale gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, in una fase del procedimento di prevenzione in cui non è ancora chiara la destinazione finale dello stesso immobile. Pertanto è sospeso il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, sarebbero dovute dall'indagato in relazione all'immobile oggetto di misura cautelare

Articolo 33. Iva prima casa

La norma concerne l'agevolazione per l'acquisto della "prima casa". Si stabilisce che non possono beneficiare dell'agevolazione i fabbricati che siano oggetto di atti imponibili a Iva e che appartengano alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Identica norma già è vigente dal 1° gennaio scorso per gli atti di acquisto soggetti a imposta proporzionale di registro

Articolo 34. Attestazione energetica

La norma concerne l'attestato di prestazione energetica (Ape)

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

La guida

Articolo 34 (segue).

Si sposta dall'agenzia delle Entrate al ministero dello Sviluppo economico (cui l'Agenzia dovrà dirigere un apposito flusso informativo sulla base dei dati acquisiti in sede di registrazione di compravendite e locazioni) l'attuazione del procedimento sanzionatorio per la mancata allegazione o dotazione di Ape in caso di contratti di compravendita o di locazione

Articolo 35.

Centri di assistenza fiscale

Sono fissati nuove regole per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e i requisiti che devono possedere le società richiedenti e i centri di assistenza fiscale. È disposto che per il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata annualmente all'amministrazione finanziaria una relazione tecnica dalla quale emerge la formula organizzativa assunta, il tipo di rapporti di lavoro impiegati, la formazione del personale e i sistemi di controllo interno per garantire la correttezza delle attività

gore del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

ARTICOLO 35

Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei centri autorizzati

1. Nel decreto del ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati»;

2) nel comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le sedi e gli uffici periferici presso le quali è svolta l'attività di assistenza fiscale, compresi quelli di cui all'articolo 11 che, per i centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere presenti in almeno un terzo delle province. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nella presente lettera è considerato complessivamente»;

3) nel comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) relazione tecnica dalla quale emerge il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a quanto previsto dal com-

ma 1, lettera d), la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonché il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità dell'attività formativa tenendo conto delle diverse figure professionali, l'unità di misura per la valutazione della formazione e le modalità di attestazione e di verifica dello svolgimento della formazione»;

4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di attività, presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'agenzia delle Entrate.

2-ter. L'agenzia delle Entrate verifica che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente

Il decreto sulle semplificazioni fiscali

trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente comma è considerato complessivamente.»;

b) nell'articolo 10, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), e comma 2-ter, la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'assistenza fiscale interviene successivamente al completamento dell'attività di assistenza in corso allo scadere del termine di cui al comma 3.»;

c) nell'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per l'attività di assistenza fiscale, oltre alle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso.».

2. I centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano la relazione di cui al comma 1, lettera a), numero 3), entro il 31 gennaio 2015.

3. Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei

tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere modificate con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ARTICOLO 36

Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello

1. È soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 37

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18, pari a 40,6 milioni di euro per l'anno 2015 e a 23,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 28 del presente provvedimento. La quota di maggiori entrate eccedenti le predette risorse utilizzate a copertura ai sensi del periodo precedente, pari a 9,4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 26,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La guida**Articolo 35 (segue).**

È prevista la presenza sul territorio in almeno un terzo delle province, nonché un numero minimo di dichiarazioni che il Caf deve presentare. Inoltre, le società richiedenti e i centri autorizzati di assistenza fiscale dovranno redigere una relazione tecnica annuale dalla quale deve emergere: il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa in relazione all'organizzazione assunta, in merito ai rapporti di lavoro dipendente; i sistemi di controllo interno per garantire la correttezza dell'attività di assistenza fiscale, in merito all'affidamento a terzi dell'assistenza; un piano di formazione del personale diverso in base alle funzioni svolte dalle varie formazioni professionali

Articolo 36. No all'obbligo di deposito copia dell'appello

La disposizione sopprime l'obbligo di depositare copia dell'appello nel processo tributario

Articolo 37. Disposizioni finanziarie

L'articolo stabilisce le disposizioni finanziarie per il provvedimento di semplificazione fiscale